



Del n. 38 /2016/INPR

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

in

Sezione Regionale di Controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni



Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008), ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

VISTO il comma 2, dell'articolo 5, del menzionato Regolamento, secondo il quale le Sezioni regionali deliberano annualmente i propri programmi di controllo ed il successivo comma 3, il quale dispone che copia dei programmi medesimi sia comunicata ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato il quadro delle attribuzioni spettanti alle Sezioni regionali di controllo, potenziandone il ruolo ed ampliando l'area delle analisi e delle indagini per c.d. obbligatorie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'articolo 1, comma 612;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, il comma 8, dell'articolo 11, che recita: "*Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili*



danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate";

VISTA la deliberazione del 14 dicembre 2015, n. 18/SSRRCO/INPR/15, con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno formulato il quadro delle indagini della finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento ed i criteri metodologici di massima, elementi che si collocano in una posizione propedeutica rispetto alla pianificazione delle Sezioni di controllo;

PRESO ATTO, in particolare, che le Sezioni Riunite con la citata deliberazione:

- collegano, in linea generale, la Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2016, alle rinnovate finalità dei controlli che vanno al di là della sola garanzia del corretto uso delle risorse pubbliche ma consentono di *"accertare l'affidabilità dei risultati dei conti pubblici"*; rafforzata dall'articolo 30, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea);



- orientano i controlli della Corte sui risultati delle politiche di spesa, tanto a livello centrale che a livello decentrato, per verificare l'effettivo utilizzo delle risorse ed i risultati conseguiti in termini di prodotto o di finalità sociale;
- valutano che le analisi e le indagini delle Sezioni regionali siano orientate da un lato verso un'azione di vigilanza e di impulso, tesa a superare le difficoltà operative che ostacolano la corretta attuazione del nuovo impianto di contabilità economico-finanziaria, dall'altro verso gli enti territoriali, nell'alveo di quanto previsto dal D.L. n. 174/2012, sia in tema di finanza regionale sia in tema di finanza locale;
- valutano come *"momento centrale di tale analisi sia il giudizio di parificazione sui rendiconti generali delle Regioni, nell'ambito del quale, ciascuna Sezione della Corte segnala, al Consiglio e alla Giunta regionale, le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa"*, evidenziando accanto ai controlli sulla regolarità contabile, i controlli sulle spese del personale, l'attività negoziale, i risultati delle politiche pubbliche riflesse sui rendiconti e gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio;
- riconfermano la speciale rilevanza assunta dalle tematiche di maggiore rilevanza sotto il profilo contabile, quali il corretto adempimento delle operazioni di riaccertamento straordinario dei



residui attivi e passivi, ovvero le modalità di sterilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013;

• individuano quali ulteriori profili per la programmazione regionale quelli connessi:

- alla gestione di fondi comunitari, con particolare riferimento alle misure adottate per garantire il regolare, tempestivo ed efficace impiego dei finanziamenti comunitari programmati, con approfondimento delle relazioni esistenti tra gli obiettivi raggiunti nei programmi attuati dalle Regioni nell'ambito delle più recenti politiche comunitarie di coesione socio-economica e quelli perseguiti per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria relativo al periodo 2014-2020;
- all'utilizzo di metodologie sperimentali o tecniche a campione per le verifiche e le valutazioni di affidabilità degli equilibri di bilancio o delle poste rappresentate in bilancio o, comunque, rilevanti per la determinazione del risultato di amministrazione;
- al rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, regolarità dell'attività negoziale per l'esecuzione di opere o servizi pubblici essenziali, il rispetto dei limiti dell'indebitamento;
- al controllo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 661, della legge n. 190/2014, nonché gli effetti dei processi di unificazione degli Enti locali e di sviluppo delle diverse forme associative;



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il Programma delle attività di controllo per il 2016;

PRESO ATTO che la Sezione delle autonomie con la citata deliberazione, ha ricordato tra l'altro:

- che *"l'anno 2016 vedrà l'attuazione di una serie di istituti contabili di cui non è più concessa agli enti la facoltà di rinviare l'adozione (come accaduto per la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato) o di utilizzarne la rappresentazione a soli fini conoscitivi, in deroga ai nuovi principi contabili applicati"* e che tali adempimenti riguarderanno anche gli organismi strumentali degli enti territoriali, quali le istituzioni degli enti locali, gli enti strumentali in contabilità finanziaria di Regioni ed enti locali nonché i Consigli regionali;

- che nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di coordinamento, la stessa - in cooperazione con le Sezioni regionali di controllo - è chiamata, dunque, ad espletare una più penetrante attività di indirizzo nei confronti degli organismi di controllo interno e di revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi enti strumentali e società partecipate;

- che al fine di orientare uniformemente i comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attività di controllo delle Sezioni regionali, eserciterà la propria funzione di orientamento dei controlli, cui l'ordinamento riconosce ora rilevanza anche a livello



comunitario, con due distinte modalità operative, tra loro opportunamente integrate: da un lato, con l'adozione di "Linee guida" finalizzate a realizzare, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, un costante monitoraggio dell'intero ciclo di bilancio; dall'altro, con l'adozione di atti di indirizzo delle attività di controllo, con i quali è possibile impartire raccomandazioni o indicazioni di principio nello svolgimento delle modalità operative o nelle tecniche di controllo in ordine a situazioni o profili di particolare rilevanza;

- che rimane a suo carico il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome, le metodologie (o linee guida) che servono a verificare la "qualità della spesa" degli enti territoriali (art. 6, D.L. n. 174/2012);

- che nell'esercizio della funzione consultiva, la Sezione delle autonomie continuerà ad assicurare il necessario raccordo interpretativo tra le Sezioni regionali di controllo per favorire l'uniforme attuazione della legge;

- che con riferimento alle attività di referto sugli andamenti complessivi della finanza pubblica delle Regioni e degli enti locali la Sezione delle Autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche sulla base dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo, tenendo conto delle risultanze emerse dai



giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni e dalle verifiche condotte dalle medesime Sezioni regionali di controllo sulle gestioni di Comuni, Province e Città metropolitane in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio, del Patto di stabilità interno e dei vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTA l'ordinanza n. 8/2016 del 17 febbraio 2016 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato l'odierna adunanza per deliberare il programma di controllo, proprio della Sezione medesima, per l'anno 2016;

udito il relatore, Consigliere Lucilla Valente;


CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza delle quali opererà la Sezione in corso d'anno;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti (legge n. 266/2005);

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere



generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali della Regione nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti problematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli Enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 149/2011, in materia di dissesto economico degli Enti locali;

che prosegue l'attività della Sezione, in materia di controllo preventivo di legittimità e che ulteriori controlli di legittimità in via successiva sono stati previsti dal D.Lgs. n. 123/2011;

che l'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 ha assegnato alle Sezioni regionali il controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni, e l'attività di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

che è compito della Sezione il monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle Amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, così come disposto dall'articolo 11-bis del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte




dei conti, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in data 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

che a tali adempimenti obbligatori, si aggiunge, come precipuo adempimento, riservato in esclusiva a questa Sezione, quello previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

DELIBERA

di approvare il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2016", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni, articolato come segue:



Art. 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

1.1. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

1) Controllo monitoraggio sulla gestione della Regione (art. 3, comma 5, legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, legge n. 131/2003).

Continua l'attività di monitoraggio sulla gestione della Regione attraverso l'acquisizione di atti inviati ad impulso della medesima o su richiesta della Sezione, in particolare, nel settore della finanza regionale, monitorati, senza soluzione di continuità e con cadenza periodica costante.

Prosegue il monitoraggio anche sulla gestione di cassa. Per questa finalità, ai fini di periodici controlli sulla gestione di cassa della Regione, continueranno ad essere utilizzate le informazioni del sistema SIOPE.

In tale ottica si inserisce anche il monitoraggio sugli adempimenti connessi all'esatta applicazione dei principi relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili supportato dalla deliberazione n. 4/INPR/2015 della Sezione delle Autonomie, adottata nell'adunanza del 17 febbraio 2015, e pubblicata nella G.U. n 57 del 10.03.2015, S.O. n. 9, concernente *"Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 15 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126)",* indicazioni rivolte anche agli Organi di revisione delle Regioni e degli Enti locali, operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti.

2) Controllo finanziario sul bilancio di previsione per il 2016 della Regione (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; art. 1, comma 166, legge n. 266/2005).

Come già avvenuto per i bilanci di previsione 2014 e 2015, nel 2016, la Sezione dovrà esaminare, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il bilancio di previsione per il




2016, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari.

3) Controllo finanziario sul rendiconto per il 2015 (art. 1, commi 1, 3, 7, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; art. 1, comma 166, legge n. 266/2005).

Nel 2016 la Sezione esaminerà, sulla base delle linee guida che elaborerà la Sezione delle Autonomie, il rendiconto per il 2015, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, nonché effettuare la verifica delle partecipazioni in società controllate, e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

4) Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2015 (art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012) per la quale la Sezione delle Autonomie dovrà emanare le relative linee guida. Le valutazioni relative alla relazione che sarà presentata dal Presidente della Regione nel 2016 confluiranno nella relazione di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015.



5) Attività inerenti alla parifica del rendiconto generale

della Regione (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, informative e amministrative, ai rapporti con l'Amministrazione regionale, al campionamento, all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, all'approfondimento di temi specifici annualmente indicati dal Collegio si confermano i criteri già adottati per la parifica dei precedenti rendiconti.

In particolare la Sezione conferma l'articolazione della relazione già collaudata in passato, che ha riguardo, in primo luogo, all'analisi finanziaria della gestione regionale, dando conto delle principali norme nazionali e regionali emanate nell'esercizio, e del contesto programmatico nel quale si svolge la gestione, convogliandone i risultati, in particolare, alle tematiche inerenti:

a) *in ordine al conto di bilancio:*

- l'osservanza degli equilibri di bilancio;
- il rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi per il ricorso all'indebitamento;
- la verifica degli andamenti gestionali (in termini di entrate e di spese);
- la capacità dell'ente di conseguire risultati coerenti con gli obiettivi definiti nei programmi annuali;



- la verifica del rispetto degli obiettivi discendenti dal Patto di stabilità interno;


b) *in ordine al conto del patrimonio:*

- la concordanza delle poste del bilancio d'esercizio con le scritture patrimoniali;
- la consistenza delle attività e passività;
- il piano delle dismissioni del patrimonio immobiliare;
- le partecipazioni societarie.

Attenzione particolare sarà riservata, anche quest'anno, alle tematiche inerenti agli Enti strumentali e alle Società partecipate, al Personale, ai Fondi comunitari e ai controlli interni.

Il passaggio ai nuovi schemi contabili armonizzati comporterà, per la Sezione, l'ulteriore adempimento del monitoraggio della corretta impostazione dei nuovi schemi e del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui.

L'individuazione del contenuto vero e proprio dell'attività di parifica, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico n. 1214/1934, sostanzialmente riassumibile nel "*duplice raffronto tra rendiconto e documentazione di bilancio con le scritture contabili dell'Ente tenute o controllate dalla Corte*", avverrà, anche sull'esercizio 2015 mediante campionamento statistico, individuando il campione che risponda a requisiti di sufficiente rappresentatività della gestione e adeguatezza a ritenere attendibile la stima di affidabilità di tutto il rendiconto, in conformità al procedimento già adottato per i rendiconti degli esercizi



precedenti da esperirsi previa acquisizione dell'elenco dei capitoli del bilancio 2015 dalla Regione.


Proseguirà, comunque, nel 2016 l'attività propedeutica alla parifica del rendiconto 2014 della Regione Abruzzo non ancora redatto ed inviato alla Sezione.

6) Verifica della regolarità dei rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari della Regione (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, D.L. n. 174/2012, convertito da legge n. 213/2012).

Al fine di rendere più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione si avvarrà del Sistema Informativo previsto dall'articolo 42-ter, della legge regionale n. 40/2010, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera I), del decreto legge n. 174 del 2012, avendo concordato con le competenti funzioni del Consiglio regionale la struttura della banca dati e le modalità di accesso diretto, in via telematica, alle registrazioni contabili ed ai rendiconti definitivi dei gruppi consiliari.

7) Verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito da legge n. 213/2012).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2015 entro il 30 giugno 2016.



1.2. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSR

1) Controllo monitoraggio sulla gestione della sanità nella


Regione Abruzzo (art. 3, comma 5, legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, legge n. 131/2003). **Indagine sulla gestione sanitaria nella Regione Abruzzo.**

In particolare l'attenzione verte sull'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi ai quali è assoggettata la Regione Abruzzo e allo svolgimento delle attività propedeutiche alla stesura, da parte del Magistrato incaricato, dell'annuale referto sull'assistenza sanitaria.

Prosegue, dunque, senza soluzione di continuità la resa di un referto annuale sull'assistenza sanitaria, con riferimento ai dati contabili dell'ultimo esercizio utile (31.12.2014) e agli aspetti gestionali aggiornati alla data di redazione del medesimo, referto che, non appena avverrà il riallineamento dei dati da parte della Regione, sarà parte integrante della relazione che accompagnerà il giudizio di parifica.

2) Controllo e monitoraggio sulla gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, in particolare esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005; art. 3, 4 e 7, comma 3, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).

Nel 2016 la Sezione esaminerà, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio 2015, degli Enti del SSR, verificando anche il rispetto



degli obiettivi annuali del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando come già ricordato anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno) e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a rimuovere, nei termini di legge, le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

3) Accertamento dei risultati definitivi degli enti del Servizio sanitario regionale compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del loro inserimento nei documenti regionali (art. 3, comma 4, D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012).

1.3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

1) Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in riferimento all'esercizio 2014 e 2015 (art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, nuovo articolo 148 TUEL).



La Sezione regionale, a seguito dell'adozione, da parte della
Sezione delle Autonomie di apposite linee guida, esaminerà e valuterà,
con cadenza annuale e limitatamente ai sopraindicati enti, il referto
inviato dal rappresentante legale dell'ente.

**2) Controllo di regolarità contabile e finanziaria e
monitoraggio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione
degli Enti locali** (art. 3, comma 4; legge n. 20/1994; art. 1, commi 166
e ss., legge n. 266/2005; commi 1 e 2, art. 148-*bis* del TUEL sostituito
dall' art. 3 del D.L. n. 174/2012).

Si tratta di un'attività di controllo già svolta dalla Sezione, sulla
base della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 166, legge
n. 266/2005. La novità più importante introdotta dal decreto legge
n. 174/2012 è rappresentata dall'obbligo, da parte della Sezione, di
valutare le misure correttive adottate dall'ente entro il termine di trenta
giorni dal loro ricevimento.

Nel corso del 2016, la Sezione, oltre ad ultimare le attività di
verifica sui rendiconti 2013 e 2014, dovrà svolgere il controllo sui
rendiconti 2015 e sui bilanci di previsione 2016.

Nell'ambito di tale verifica la Sezione si riserva eventuale
pronuncia di accertamento qualora rilevi comportamenti contrari alla
sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di
spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della
gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto interno)
e conseguente valutazione dei provvedimenti adottati dall'ente atti a



rimuovere nei termini di legge le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.


3) Verifiche sulla sana gestione finanziaria degli Enti locali

(art. 7, comma 7, legge n. 131/2003) da effettuarsi secondo i criteri di priorità, stabiliti dalla Sezione con deliberazione n. 53/2015/INPR del 16 aprile 2015, che saranno esposti al più avanti nel paragrafo 4.5.

4) Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.L. n. 174/2012), e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti locali ammessi a tale procedura.

Si tratta di un'attività che la Sezione viene chiamata a svolgere quando i Consigli comunali degli Enti locali della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberano di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis del TUEL. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

5) Verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica per gli enti territoriali (art. 6, comma 3, D.L. 174/2012).



Per lo svolgimento di tale attività di controllo la Sezione delle Autonomie dovrà definire le metodologie necessarie comuni alle Sezioni regionali di controllo al fine poi di poter riferire al Parlamento.

Art. 2

ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA

SEZIONE

2.1. Controllo preventivo di legittimità sugli atti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3 e ss. modifiche.

2.2. Controllo successivo di legittimità ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011.

2.3. Controllo di regolarità contabile.

Validazioni delle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate dagli organi decentrati dello Stato (DPR n. 367/1994), dei DAR e dei prospetti di rendicontazione (modelli 27C/G) dei funzionari delegati al sistema integrato Ragioneria-Corte dei conti.

2.4. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione a seguito di richiesta dei Comuni, Province e Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2.5. Riscontro dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, **delle spese di rappresentanza**, ai sensi dell'articolo 16,



comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, **e sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni**, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007.

2.6. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti, ai sensi della legge n. 96/2012, che si svolgeranno nel 2015 e conclusione dell'esame dei rendiconti relativi alle elezioni svoltesi nel 2014.

2.7. Esame delle relazioni di fine mandato dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, ai sensi del comma 2; lettera c), dell'articolo 1-*bis*, del decreto legge n. 174/2012. Tale esame, nel 2016, riguarderà i Comuni che andranno a elezioni nel 2017.

2.8. Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli Enti aventi sede in Abruzzo (a seguito dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposti nel 2015 da Regione, Enti locali, Camere di commercio, Università ed Istituti di istruzione universitaria pubblici, Autorità portuali).

La Sezione esaminerà le relazioni sui risultati conseguiti inviate, entro il 31 marzo 2016, dagli Enti aventi sede in Abruzzo, che hanno predisposto nel 2015 i Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette (Regione, Enti locali ed altri Enti indicati nell'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014).



Art. 3**ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATE PER L'ANNO****2016 DALLA SEZIONE**

Tenuto conto della mole di adempimenti da eseguire e della complessità delle funzioni da svolgere, ed in considerazione del numero ridotto di Magistrati che in questo momento caratterizza la Sezione, non d'immediata integrazione, non residuano spazi per l'attivazione facoltativa di ulteriori indagini di controllo successivo sulla gestione.


Occorre, peraltro, evidenziare la peculiarità che caratterizza una nuova funzione di controllo, esclusiva della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, introdotta dall'articolo 11, comma 8, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Il menzionato comma 8 recita che al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "cratere" (56 Comuni) e anche "fuori cratere". E' assegnato alla Corte dei conti - per competenza territoriale a questa Sezione - il compito di effettuare verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. La norma fa carico agli Uffici speciali, nell'ambito dei propri



controlli, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella veste dei loro titolari, di informare la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

La complessa attività che la Sezione ha dovuto impiantare nel corso del 2015, proseguirà nel 2016 passandosi dalla complicata fase organizzativa alla fase operativa della medesima.

A ciò si aggiunga che nel corso dell'anno 2016 gli adempimenti obbligatori della Sezione si incrementeranno per via dell'articolo 1, comma 799, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 213/2012, si estendano anche agli organismi strumentali della Regione, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Art. 4

NOTE METODOLOGICHE E PROCEDIMENTALI

4.1. Le linee metodologiche e procedurali alle quali si atterrà la Sezione, nell'attuazione del suo piano di lavoro, restano, sostanzialmente, quelle seguite nell'attività pregressa.

4.2. Si conferma, per il 2016, il criterio della preventiva ripartizione delle competenze sugli Enti territoriali tra i Magistrati componenti la Sezione, in modo che a ciascuno risulti assegnato un gruppo di Enti nominativamente individuati.

4.3. Il principio del contraddittorio è un cardine irrinunciabile dell'attività di controllo-verifica. Coerentemente con il disposto dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 20/94 (*"Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni"*), il contraddittorio con l'Amministrazione, dopo il momento essenzialmente cartolare (di solito corrispondente alla fase istruttoria, svolta dal Magistrato competente in base alla distribuzione interna del lavoro operata dal Presidente della Sezione con proprio decreto) troverà piena espressione nel confronto tra i rappresentanti degli Enti ed il Collegio, in adunanza pubblica.

Eventuali deroghe si potranno avere in considerazione sia della necessità di intervenire tempestivamente (ad esempio, nel caso di segnalazioni da fornire ai Consigli in esito all'esame delle relazioni sui bilanci di previsione, per consentire eventuali interventi correttivi in tempo utile) sia per operare in modo esteso e diffuso, quando motivi pratici di organizzazione e di tempistica non consentano il proficuo utilizzo dello strumento dell'adunanza pubblica.

L'Amministrazione potrà produrre eventuali informazioni non coincidenti con quelle trasmesse, salvi, sempre, ulteriori approfondimenti, da effettuarsi in sede di verifica della sana gestione finanziaria. A tal proposito è bene rammentare che la particolarità del controllo sulla gestione, nelle varie forme in cui può estrinsecarsi,



consente sempre di riesaminare le questioni già affrontate, sulla scorta di nuovi e più puntuali elementi di giudizio, non essendo mai vincolate le deliberazioni della Corte in quest'ambito da definitività ed immutabilità del giudizio.

4.4. Altro principio, cui la Sezione si attiene, nell'esercizio delle proprie funzioni, è quello della collegialità. Gli affari trattati, d'ufficio o ad impulso dell'Amministrazione, sono affidati al Magistrato competente - in base alla predeterminata distribuzione degli incarichi - che cura la fase istruttoria, mentre la definizione della questione resta di competenza della Sezione in sede collegiale.

4.5. Per quanto riguarda le specifiche linee operative, le verifiche della sana gestione finanziaria, ex articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003, procederanno in primo luogo in base alle criticità che emergeranno dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005, e dal monitoraggio sull'aggiornamento trimestrale dei dati di cassa, con particolare attenzione nei confronti degli Enti che, ancora non hanno ricevuto un referto.

Tale attività di verifica viene effettuata sulla base dei dati ricavati dalla banca dati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti (CONOSCO), dei dati di cassa ricavati dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), dei dati estrapolati dalle relazioni dell'Organo di revisione, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, e dei dati



relativi alle partecipazioni degli Enti in società (SIQUEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali).

In particolare, con la deliberazione n. 53/2015/INPR del 16 aprile 2015, questa Sezione ha stabilito i profili da esaminare preliminarmente, focalizzando l'attenzione sulle irregolarità conseguenti al mancato rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e/o a squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale. Trattasi di fenomeni maggiormente rappresentativi di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali della finanza pubblica.

4.6. In ordine all'esame delle relazioni degli Organi di revisione di Comuni e Province, ex articolo 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005, si conferma quanto già stabilito nei precedenti documenti programmatici. Alla fase istruttoria, curata dal singolo Magistrato, seguirà sempre la fase collegiale, sia nel caso si debba deliberare con specifica pronuncia su riscontrati comportamenti contrari alla sana gestione finanziaria, o sul mancato rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, sia che si deliberi di acquisire al fascicolo dell'Ente interessato la relazione dell'Organo di revisione, non essendo venute in rilievo – *prima facie* – irregolarità rilevanti; con riserva, comunque, di ogni ulteriore esame, approfondimento e valutazione, in sede delle verifiche che possono essere svolte sulla gestione finanziaria dell'Amministrazione. Al riguardo va precisato che, anche in caso di



acquisizione agli atti, l'esame sarà definito con una deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale. E' ciò, considerato che è certamente utile segnalare al destinatario altre criticità e anomalie rilevate, ovvero l'opportunità di tenere sotto controllo ambiti gestionali di particolare delicatezza, in stretta aderenza al carattere collaborativo del controllo. La deliberazione, inoltre, potrà avere carattere interlocutorio, precludendo all'apertura della verifica della sana gestione ex articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003, come già accennato sopra al paragrafo 4.5.

4.7. Quanto all'attività correlata alla materia della sanità pubblica si rammenta che essa costituisce oggetto di referto obbligatorio per la Sezione, da redigersi con i dati contabili, aggiornati agli ultimi bilanci approvati, ed i dati gestionali, aggiornati alla data corrente.

Nel referto confluisce sia l'esito dell'esame delle relazioni inviate ex comma 170, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2006, sia l'esito dell'obbligatoria verifica annuale, con costante monitoraggio del settore, salvo restando la possibilità di procedere, nella predetta materia, in modo anche frazionato e parziale, con referti sintetici sulle singole Aziende sanitarie.

In conclusione, l'esito dell'esame delle segnalazioni dei Collegi sindacali resterà o quello di una pronuncia in caso di grave irregolarità, segnalata o risultante dalle medesime, che potrà aprire il procedimento di cui al comma 7, dell'articolo 1, del D.L. n. 174/2012 citato, o quello di una pronuncia di acquisizione agli atti, con utilizzo in sede di referto



sulla singola Azienda, o di referto complessivo su tutto il Sistema Sanitario Regionale.

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci ed, infine, ai Presidenti delle Province della Regione Abruzzo;

- che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2016.

L'Estensore
Lucilla VALENTE

Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO



Lucilla Valente *Maria Giovanna Giordano*

Depositata in Segreteria il 19 FEB. 2016

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARTIA

Lorella Giammartia